

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 583

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VETRONE, CODACCI PISANELLI, BONOMI, SCARASCIA, TRUZZI, TROISI, BUCCIARELLI DUCCI, MARENGHI, NEGRARI, ARMANI, FRANCESCHINI, BERSANI, CIBOTTO, BARBI, REPOSSI, DE MARZI FERNANDO, PUGLIESE, BALDI, HELFER, SANGALLI, GRAZIOSI, SCHIAVON, SODANO, STELLA, BOLLA, SEMERARO, VIALE, PREARO, BOIDI, AIMI, GERBINO, FRANZO, PUCCI ERNESTO, TANTALO, SORGI, ZUGNO, IOZZELLI, FERRARA DOMENICO, MERENDA, COTELLESA, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, MONTE, SEDATI

Presentata il 21 novembre 1958

Modifica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298 e successive modificazioni, del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco e della disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge in esame si postulano alcune modifiche e talune innovazioni alle vigenti norme di legge che regolano la materia.

Dette modifiche hanno per oggetto:

1°) *La disciplina della perizia dei tabacchi sciolti allo stato secco consegnati dai coltivatori ai concessionari speciali.*

Le disposizioni vigenti sui rapporti tra concessionari speciali incaricati alla manipolazione dei tabacchi in foglia e i coltivatori che producono il tabacco non prevedono norme specifiche in merito alla perizia dei tabacchi stessi, e cioè alla loro assegnazione alle varie classi, per ognuna delle quali è previsto un prezzo di cessione diverso.

Infatti, il primo comma del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, stabilisce:

« Che i rapporti tra i titolari di concessioni speciali di coltura di tabacco per le mani-

fatture dello Stato e i coltivatori sono regolati da contratti di durata eguale a quella delle licenze di coltivazione (tre anni), la efficacia dei quali rimane subordinata, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, al nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per quanto riflette la persona del coltivatore ».

Per quanto riguarda poi l'acquisto dei tabacchi, l'articolo 3 del citato decreto dispone:

« Con decreto del Ministero per le finanze sono stabilite le tariffe dei prezzi dei tabacchi allo stato sciolto che dovranno servire di base per la determinazione del prezzo da pagarsi da ciascun concessionario ai rispettivi coltivatori ».

In base a tali disposizioni, del tutto generiche, si sono venute a formare prassi diverse nelle varie zone di coltivazione: vi sono centri

nei quali i coltivatori si fanno rappresentare da un perito e i concessionari da un altro perito e vi sono, invece, centri nei quali i coltivatori non si fanno rappresentare da alcun perito.

L'esperienza ha dimostrato che il coltivatore — nell'assenza di un proprio perito — è portato, più o meno fondatamente, a ritenere quasi sempre inadeguato il valore attribuito alla propria partita. Da ciò la opportunità e la convenienza che la stima dei tabacchi venga effettuata — in forma obbligatoria — dai tecnici delle due parti. E questo, non solo per garantire esse parti, ma anche per moralizzare l'istituto della perizia e per rendere sempre più correnti i rapporti tra i concessionari speciali e i coltivatori.

Altrettanto necessaria ed utile appare poi la procedura proposta per la rapida, equa e razionale definizione delle controversie inerenti la attribuzione del valore del tabacco.

La perizia del tabacco è una delle più difficili trattandosi di un prodotto la cui valutazione può dare spesso luogo a dubbi ed in questi casi è facile attribuire ad una partita una classifica diversa da quella realmente spettante.

Con la legislazione attuale a detto inconveniente dovrebbero ovviare le norme dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, che stabiliscono:

« Per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che vengono consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali sono istituite, presso la Direzione Compartimentale delle Coltivazioni dei Tabacchi, Commissioni arbitrali di perizia ... ».

Ma va tenuto presente che — a parte altri numerosi inconvenienti — in base a dette norme esiste una sola Commissione per ogni Compartimento, per cui l'adire ad essa comporta, nella migliore delle ipotesi, un ritardo tale che il coltivatore spesso preferisce rinunciare a questa possibilità offertagli dalla legge, sia per evitare che, nelle more, il tabacco possa deperire, sia per non rinviare l'incasso del provento della coltivazione, del quale, nella maggior parte dei casi, ha estrema necessità.

Per ovviare agli inconvenienti delle disposizioni in atto, con gli articoli 1 e 2 della presente legge, si provvede ad integrare e a modificare il regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto-legge 23 novembre 1944, n. 404.

Con l'articolo 1 si stabilisce che la classificazione e l'apprezzamento dei tabacchi allo stato sciolto devono essere effettuati da apposite Commissioni di perizia, precisando che le parti non possono adire le dette Commissioni di perizia se non abbiano preventivamente effettuato, con la assistenza di periti di fiducia, l'esperimento di conciliazione. E si dettano le norme per la compilazione di elenchi di periti arbitri stabilendo i criteri per la loro inclusione negli elenchi stessi.

2°) *La istituzione di commissioni compartimentali per l'esame dei ricorsi dei concessionari di manifesto avverso le decisioni delle commissioni di perizia in materia di valore dei tabacchi.*

In conformità di quanto si è previsto per la rapida e razionale risoluzione delle controversie in materia di valutazione dei tabacchi consegnati dai coltivatori alle concessioni speciali e nell'intento di evitare ingiustificate differenziazioni e sperequazioni di trattamento tra questi ed i concessionari di manifesto, con l'articolo 3 si stabilisce che l'esame dei ricorsi proposti dai concessionari di manifesto, o dal direttore compartimentale, a termini del terzo e quarto capoverso dell'articolo 67 del vigente regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, avverso le decisioni delle Commissioni di perizia di cui all'articolo 58 del regolamento citato, è demandato ad apposite Commissioni compartimentali.

3°) *La istituzione, presso l'Amministrazione dei monopoli, di commissioni centrali di appello* (una per i tabacchi orientali ed una per i tabacchi delle altre varietà); per ciascuna delle quali sono chiamati a far parte un esperto in materia di tabacchi di nomina ministeriale, quale presidente, e quali membri: un rappresentante dell'Amministrazione dei monopoli; un rappresentante dei concessionari; un rappresentante dei coltivatori, designati, questi ultimi, dalle rispettive Organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Attualmente per le consegne del tabacco secco allo stato sciolto alle Agenzie del monopolio, e per quanto attiene alle concessioni di manifesto, l'articolo 58 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco prevede una Commissione di perizia costituita:

di un componente, che la presiede, nominato dal presidente del tribunale avente giurisdizione nel territorio ove esiste il ma-

gazzino di consegna e che abbia riconosciuta competenza in materia;

di un funzionario delegato dal Ministero delle finanze;

di un delegato dei coltivatori (concessionari di manifesto).

In caso di disaccordo sul valore della partita e sui campioni preventivamente prelevati dalla stessa, la legge prevede il ricorso al Ministro delle finanze, il quale, in linea di fatto, si avvale di una Commissione centrale (operante presso la Direzione generale dei monopoli in Roma) formata esclusivamente da funzionari del monopolio.

Sembra pertanto logico — ed è questo lo scopo della presente proposta di legge — che il principio della pariteticità, che risulta già sancito per la Commissione di cui al ricordato articolo 58 del regolamento, sia opportunamente esteso tanto alle Commissioni compartimentali quanto alle Commissioni di seconda istanza, chiamate — queste ultime — a formulare un definitivo giudizio sull'effettivo valore della partita in contestazione e ciò nei modi previsti dal presente disegno di legge.

Per quanto riguarda i concessionari speciali la perizia dei prodotti in colli che i medesimi consegnano all'Amministrazione, viene oggi effettuata da una Commissione composta esclusivamente da funzionari del monopolio. Il concessionario può assistere, ma solo in veste di osservatore, non ammettendosi che lo stesso possa comunque fare valere le proprie ragioni.

Unico diritto per il concessionario che non ritenesse soddisfacente la valutazione della partita, è quello, non firmando il verbale di perizia, di procedere direttamente, entro un anno, all'esportazione del tabacco. Tale facoltà accordata al concessionario speciale è però soltanto teorica perché non è possibile al singolo produttore affrontare improvvisamente e saltuariamente il mercato estero anche quando si tratta di partite che per la loro entità si presterebbero ad essere presentate agli acquirenti stranieri. La cosa diventa poi assolutamente inattuabile nel caso delle piccole e medie partite, che interessa la stragrande maggioranza delle concessioni speciali.

Si ravvisa perciò indispensabile che, in analogia di quanto si verifica in ogni altro settore di attività, il concessionario speciale sia messo in condizioni di poter difendere adeguatamente i suoi prodotti mediante forme realmente concrete di tutela. Tanto più che il concessionario ha, a sua volta, acquistato il prodotto in contraddittorio col coltivatore,

e tenuto presente ancora che l'unico acquirente del tabacco è l'Amministrazione.

Sarebbe, inoltre, logico che, a somiglianza di quanto già avviene per i concessionari di manifesto, i concessionari speciali che presentano i tabacchi in colli abbiano la possibilità — anche in prima istanza — di ottenere la valutazione del prodotto da parte di una Commissione paritetica. Tuttavia, per non innovare eccessivamente la norma in vigore, si ritiene sufficiente la istituzione delle Commissioni centrali di appello nella composizione proposta con l'articolo 6 della presente proposta di legge e con il compito di giudicare inappellabilmente sulla attribuzione del valore da assegnarsi alle partite il cui prezzo non sia stato accettato dal concessionario.

La innovazione di cui è cenno, accordando una sufficiente garanzia agli interessati (concessionari di manifesto e concessionari speciali), contribuirà in misura notevole a determinare, nel settore in esame, fiducia e tranquillità.

4^o) *La istituzione di una Commissione per la formulazione delle tariffe di acquisto dei tabacchi allo stato sciolto ed in colli e delle relative caratteristiche.*

Si tratta di un Organo consultivo tecnico del quale sarebbero chiamati a far parte un consigliere di Stato, quale presidente, due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli, un rappresentante dei coltivatori ed un rappresentante dei concessionari speciali, designati, questi ultimi, dalle Organizzazioni specifiche di categoria a carattere nazionale dei coltivatori e dei concessionari speciali.

Presentemente in materia di tariffe e caratteristiche dei tabacchi da cedere all'Amministrazione dei monopoli è l'Amministrazione stessa che vaglia, in base ai rilevamenti diretti dei propri Organi e nel quadro dei propri orientamenti tecnico-produttivi e tecnico-amministrativi, gli elementi per le decisioni da adottare in sede di concessioni per manifesto e di concessioni speciali.

5^o) *Ricezione di una norma cogente dell'obbligo contrattuale dei concessionari speciali di effettuare con assoluta precedenza, con prelievi della anticipazione ricevuta dall'Amministrazione dei monopoli, il pagamento del prezzo del tabacco consegnato dai coltivatori.*

La richiesta di cui all'articolo 9 trae motivo dalla inderogabile esigenza di garantire al coltivatore il prezzo del prodotto consegnato alla ditta concessionaria e di accordare allo stesso la necessaria tranquillità in qualsiasi evenienza.

A tale scopo, l'articolo 9 dispone che l'anticipazione accordata dal monopolio al concessionario venga impiegata, nei trenta giorni dal ritiro del prodotto, per il pagamento al coltivatore del prezzo del tabacco.

Ciò premesso, essendo convinti della equità e della legittimità delle norme proposte con la proposta di legge e della utilità generale che può derivarne, ne raccomandiamo vivamente l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2298, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è sostituito dai seguenti:

Art. 4. « Le contestazioni tra il coltivatore e il concessionario speciale circa il valore da attribuire ai tabacchi consegnati allo stato secco sciolto devono essere effettuate, con perizia obbligatoria, da due periti disegnati rispettivamente dal coltivatore e dal concessionario e scelti tra gli iscritti negli Albi professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari.

L'accordo sulla stima, raggiunto dai due periti, vincola le parti, le quali sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

Nel caso di disaccordo tra i due periti, la partita di tabacco oggetto di controversia sarà depositata in locale dichiarato idoneo dalla competente Direzione compartimentale coltivazione tabacchi a termini dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, e stimata da una Commissione composta dagli anzidetti periti delle parti e da un terzo perito, che la presiede, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo nel quale ha sede la Direzione compartimentale coltivazione tabacchi competente per territorio, scelto tra gli iscritti negli Albi professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari inclusi nell'elenco indicato nell'articolo 4-bis.

La convocazione della Commissione arbitrale deve essere richiesta, dalla parte interessata, nel termine perentorio di due giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di non concordata perizia, al presidente del tribunale del capoluogo dove ha sede la competente Direzione compartimentale coltivazione tabacchi, il quale provvederà alla designazione del terzo perito nei tre giorni successivi alla richiesta.

La Commissione, che si riunirà nei successivi 5 giorni, decide inappellabilmente, a maggioranza di voti, con effetto vincolativo per le parti.

Le spettanze dovute al terzo perito — sulla base delle vigenti tariffe professionali — saranno a comune carico delle parti ».

Art. 4-bis. — « Nei capoluoghi dove hanno sede le Direzioni compartimentali delle coltivazioni tabacchi, rispettivamente per ciascun Compartimento, verranno compilati elenchi di periti di provata competenza, scelti negli Albi professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari, che abbiano esercitato la stima del tabacco per almeno cinque anni consecutivi.

Tali elenchi, a cura dei rispettivi direttori compartimentali coltivazione tabacchi, saranno depositati presso le cancellerie dei tribunali competenti per territorio affinché vengano utilizzati per gli scopi di cui al precedente articolo 4.

La compilazione e l'aggiornamento di questi elenchi sono demandati a Commissioni, nominate con decreto del Ministro per le finanze, aventi sede presso le Direzioni compartimentali coltivazione tabacchi. Tali Commissioni decidono a maggioranza di voti, sono presiedute dal direttore del Compartimento coltivazione tabacchi e composte:

di un funzionario tecnico della carriera direttiva, designato dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

di un laureato in scienze agrarie e di un perito agrario, particolarmente esperti in materia, designati in numero triplo dai rispettivi Ordini, o Collegi professionali;

di due rappresentanti dei coltivatori e di due rappresentanti dei concessionari designati in numero triplo dalle rispettive Associazioni specifiche di categoria a carattere nazionale;

di un segretario, senza diritto a voto, designato dal direttore del Compartimento coltivazione tabacchi competente per territorio ».

ART. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme regolamentari relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni previste con l'articolo 1 della presente legge, nonché quelle per il deposito degli elenchi presso le Cancellerie dei competenti tribunali.

ART. 3.

L'esame dei ricorsi proposti dal concessionario di manifesto, o dal direttore compartimentale a termini del terzo e quarto capoverso dell'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, è demandato, per ciascuna campagna, a Commissioni compartimentali di appello, composte:

a) di un membro che la presiede, nominato almeno un mese prima del termine stabilito per l'apertura dei magazzini di ricevimento, dal presidente del tribunale del capoluogo ove ha sede la competente Direzione compartimentale coltivazione tabacchi e scelto tra gli iscritti negli Albi professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari inclusi nello speciale elenco di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) di un funzionario tecnico designato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;

c) di un perito iscritto negli Albi professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari designato dalla Associazione specifica di categoria a carattere nazionale dei tabacchicoltori;

d) di un segretario, senza diritto a voto, designato dalla competente Direzione compartimentale coltivazione tabacchi.

Ogni membro della Commissione deve avere un supplente che entra in funzione nell'assenza del membro effettivo.

La convocazione della Commissione compartimentale deve essere richiesta al presidente del tribunale del capoluogo ove ha sede la competente Direzione compartimentale, dal concessionario di manifesto, o dal direttore del compartimento, nel termine perentorio di due giorni dalla data di contestazione e di mancata sottoscrizione del verbale di perizia della Commissione di cui all'articolo 58 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

La convocazione della Commissione verrà disposta dal presidente del tribunale del capoluogo ove ha sede la competente Direzione compartimentale nei tre giorni successivi alla richiesta da parte del concessionario di manifesto, o del direttore del Compartimento.

La Commissione, che dovrà riunirsi nei successivi cinque giorni, decide a maggioranza di voti con la presenza di tre membri.

ART. 4.

Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente possono essere impugnate dal concessionario di manifesto, o dal direttore compartimentale, con ricorso alle Commissioni centrali di appello di cui all'articolo 5 della presente legge entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla data della decisione stessa.

ART. 5.

Sono istituite presso il Ministero delle finanze due Commissioni centrali di appello, rispettivamente: per la valutazione dei tabacchi orientali e per la valutazione dei tabacchi pesanti e leggeri di tutte le altre varietà coltivate.

È attribuito alle Commissioni anzidette l'esame dei ricorsi proposti dal direttore del compartimento, o dal concessionario di manifesto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, nonché dei ricorsi proposti dai concessionari speciali nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, modificato dall'articolo 7 della presente legge.

ART. 6.

Le Commissioni centrali di appello per la valutazione del tabacco, istituite dall'articolo precedente, sono nominate con decreto del Ministro delle finanze e sono composte:

- a) di un presidente scelto tra gli iscritti nell'Albo professionale dei dottori agronomi, avente particolare competenza in materia di tabacchi, oppure tra gli ex funzionari tecnici in pensione dell'Amministrazione dei monopoli, di grado non inferiore a quello di ispettore superiore, che siano stati, per almeno cinque anni consecutivi, componenti di Commissioni centrali di perizia;
- b) di un funzionario tecnico della carriera direttiva appartenente all'Amministrazione dei monopoli di Stato;
- c) di un tecnico iscritto nell'Albo professionale dei dottori agronomi indicato dai concessionari e da un tecnico iscritto nell'Albo professionale dei dottori agronomi indicato dai coltivatori mediante designazione da parte delle rispettive Organizzazioni specifiche di categoria a carattere nazionale.

Ciascuna Commissione è assistita da un segretario, senza diritto a voto, designato dal Ministro per le finanze.

Ogni membro di ciascuna Commissione deve avere un supplente, scelto con i medesimi criteri indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, che entra in funzione nell'assenza del titolare.

Le Commissioni decidono inappellabilmente a maggioranza di voti con la presenza di tre membri.

Nei ricorsi previsti dall'articolo 4 della presente legge — riguardanti i concessionari di manifesto — interviene il tecnico designato dall'Organizzazione specifica a carattere nazionale dei coltivatori e nei ricorsi previsti dall'articolo 7 della presente legge — riguardanti i concessionari speciali — interviene il tecnico designato dalla Organizzazione specifica a carattere nazionale dei concessionari.

Ai presidenti delle Commissioni, ai componenti, nonché ai segretari delle stesse, compete un gettone di presenza per ogni giorno di funzionamento della Commissione. Compete inoltre al presidente, ai componenti e ai segretari delle Commissioni, oltre al gettone di presenza e alle spese di viaggio, una diaria giornaliera.

La misura dei gettoni e della diaria verrà stabilita annualmente dal Ministro per le finanze con proprio decreto.

ART. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alla seduta della Commissione ha diritto di assistere il concessionario speciale e dal relativo verbale deve risultare se egli accetta o meno il giudizio della Commissione. Il concessionario che non accetta il giudizio della Commissione può ricorrere, entro 30 giorni, alle Commissioni centrali di appello per la valutazione dei tabacchi a meno che non domandi di esportare la partita, applicando le norme dell'articolo 91 ».

ART. 8.

Le tariffe dei tabacchi greggi allo stato sciolto e condizionati in colli, nonché le caratteristiche delle singole classi o gradi ed i criteri per la loro applicazione, vengono stabiliti dal Ministro per le finanze su proposta del Consiglio dell'Amministrazione au-

tonoma dei monopoli di Stato, che, all'uopo, si avvarrà di una Commissione tecnica nominata dal Ministro per le finanze e composta: di un Consigliere di Stato, che la presiede; di due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli; di un rappresentante dei coltivatori e di un rappresentante dei concessionari speciali, designati rispettivamente dalle Organizzazioni specifiche di categoria a carattere nazionale dei coltivatori e dei concessionari speciali.

ART. 9.

L'anticipazione prevista dall'articolo 92 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, deve essere destinata anzitutto a garantire, nei 30 giorni dal ritiro del prodotto, il pagamento del prezzo del tabacco consegnato dai coltivatori ai concessionari speciali.

ART. 10.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.